



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEI
DIRIGENTI E DELL'AREA A PAGAMENTO

INDICE GENERALE

- Art 1. Attività libero professionale: quadro normativo e contrattuale di riferimento
- Art 2. Personale ammesso all'esercizio della libera professione. Opzioni
- Art 3. Tipologie e forme della libera professione intra-muraria
- Art 4. Prestazioni escluse
- Art 5. Accesso e prenotazione delle prestazioni libero-professionali. Informazione agli utenti paganti
- Art 6. Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria e attività istituzionale
- Art 7. Organismo di promozione e verifica
- Art 8. Modalità organizzative della libera professione
- Art 9. Modalità autorizzative generali dell'attività libero professionale
- Art 10. Incompatibilità e correlata attività di vigilanza ed ispezione
- Art 11. Attività di consulenza
- Art 12. Consulti
- Art 13. Responsabilità ed assicurazione
- Art 14. Locali
- Art 15. Tariffe e relative ripartizioni
- Art 16. Criteri per la ripartizione del fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline dirigenziali mediche – veterinarie o dirigenziali sanitarie non mediche.
- Art 17. Quota incentivante destinata dall'Azienda a favore del personale del comparto che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intramuraria (d.m. 31 luglio 1997)
- Art 18. Aspetti fiscali, previdenziali e contabili.
- Art 19. Altre disposizioni
- Art 20. Norme finali e di rinvio.

ALLEGATO N. 1 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO

ALLEGATO N. 2/a MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI.

ALLEGATO N. 2/b MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI IN COSTANZA DI RICOVERO.

ALLEGATO N. 3 MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Art 1

Attività libero professionale: quadro normativo e contrattuale di riferimento.

L'attività libero professionale è l'attività esercitata in favore e su libera scelta dell'assistito, erogate presso le strutture con oneri a carico dello stesso o di terzo pagante (assicurazioni - fondi sanitari integrativi - aziende pubbliche e private) secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente. Il quadro delle principali norme di riferimento è il seguente:

- a) legge n. 412/1991, art.4,
- b) decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, articoli 4 e 15 quinquies, c) legge n. 724/1994, artt.3 e 6,
- d) legge n. 662/ 1996, art.1,
- e) legge n 448/1998, art. 72,
- f) Decreto Ministro Sanità 28 febbraio 1997,
- g) decreto Presidente consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale della dirigenza sanitaria),
- h) contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per la dirigenza medica, sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa,
- i) linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2002, n- 616,
- j) legge regionale n.1/2005, art. 29,
- k) legge n.120/2007,
- l) il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;
- m) la L.R. n. 19/2010;
- n) CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza del SSN dell'8/6/2000 e s.m.i;
- o) DGR n. 616 del 28/5/2002 di recepimento del DPCM del 27 marzo 2000;
- p) la DGR n. 480 del 13/3/2012 di recepimento dell'Accordo sulle "prestazioni aggiuntive";
- q) Regolamento Regionale n.23/2013 "Linee guida per l'adozione del programma sperimentale per con DGR n. 2170 del 26/11/2013.
- r) la DGR n.1842 del 19 ottobre 2015 "Adozione definitiva del Regolamento Regionale: Linee guida sull'attività libero-professionale del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende del SSR";
- s) Regolamento Regione Puglia n. 2 dell'11/02/2016

Art 2

Personale ammesso all'esercizio della libera professione – Opzioni.

L'attività libero professionale di cui all'articolo precedente è consentita nelle strutture aziendali intra-muraria, a tutti i dirigenti, con la qualifica di medico-chirurgo, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e del presente regolamento.

L'attività libero professionale intra-muraria è consentita alle stesse condizioni ai dirigenti del servizio nazionale sanitario che svolgono a tempo pieno attività di ricerca e anche attività di assistenza. In base ai vigenti protocolli e convenzioni tra Regione, azienda sanitaria.

Il restante personale sanitario dell'equipe ed il personale che collabora, concretamente e specificatamente, per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, partecipa alla attribuzione degli incentivi economici, purché lo svolgimento dell'attività avvenga tassativamente al di fuori dell'orario di servizio.

Alla attività libero professionale partecipa in forma volontaria il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, normalmente dedicato all'assistenza diretta al paziente; per questa attività di supporto va timbrato l'orario di inizio e termine, con apposito codice di rilevazione presenza.

L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'attività libero-professionale è consentita solo per le attività di consulenza svolte, fuori dell'orario di servizio, per conto dell'azienda nei confronti di terzi richiedenti (art. 62 contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000).

L'attività libero professionale intra-muraria comunque classificata, ivi compresa quella prevista per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto, per i dirigenti che usufruiscono di tale beneficio (art. 4, comma 12, contratto collettivo integrativo 22 febbraio 2001 della dirigenza sanitaria non medica e della dirigenza medica).

Art 3

Tipologie e forme della libera professione intra-muraria

L'attività libero professionale intramuraria è attivata in:

Regime ambulatoriale con cinque tipologie:

- A- Visite in ambulatorio e prestazioni affini,
- B- Piccoli interventi chirurgici che non implicino il ricovero ospedaliero e che non si possono configurare come attività di day surgery,
- C- Diagnostica strumentale o di laboratorio,
- D- Percorsi integrati di più prestazioni delle precedenti tipologie (cosiddetti "pacchetti"),
- E- Certificazioni, relazioni tecnico-sanitarie o perizie medico-legali richieste a fini privati.

Regime di ricovero, con le tipologie:

- A- Ricovero ordinario,
- B- Ricovero in day hospital, day surgery e day service.

Nell'ambito della libera professione in regime di ricovero rientra anche l'attività di sala operatoria.

Le tipologie attivate possono essere autorizzate sia in **forma individuale**, sia in **forma d'équipe**.

In particolare per le attività di ricovero ordinario in specialità di area chirurgica, di diagnostica strumentale e di laboratorio l'Azienda intende favorire la forma d'équipe.

Per attività libero professionale intra-muraria si intende, infine:

- La possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente od in équipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata, con cui l'azienda abbia stipulato apposita convenzione.

❖ *Richiesta aziendale a pagamento ricevuta da terzi paganti (Disciplinare attività ALPI in Convenzione)*

Il disciplinare di convenzione deve definire:

- il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto anche conto delle altre attività svolte;
 - l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione;
 - la riscossione con modalità tracciabili e attribuzione dei compensi;
 - la quota della tariffa spettante all'azienda conformemente all'art.58 comma 3 del CCNL: qualora l'ALPI venga svolta presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro ai sensi dell'art.58, comma 2, lettera b del CCNL8/6/2000, i soggetti istituzionali devono sottoscrivere apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini:
 - la durata della convenzione;
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti orari dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - riscossione con modalità tracciabili e attribuzione dei compensi;
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
 - La possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.
- Per la suddetta attività aziendale a pagamento, ex art. 8 decreto Presidente Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, la richiesta da parte dei terzi (utenti singoli o associati, aziende ed enti) è rivolta esclusivamente all'Azienda: è quindi l'Azienda che si propone all'utente come servizio erogante prestazioni a pagamento.
- Sperimentazione dei farmaci

Sono comprese fra le attività erogabili in regime libero professionale le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) inclusi gli arbitrati, le attività medico legali, incluse quelle di medico fiduciario di compagnie di assicurazione, e le attività di medico competente. Qualora tale attività sia svolta da un dirigente in rapporto esclusivo è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del Direttore Generale secondo le modalità procedurali previste per l'esercizio dell'attività libero professionale; tali prestazioni saranno fatturate dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma del decreto 27 marzo 2000, esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della professione intra-muraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale, effettuate ai sensi dell'art. 15 *quinques*, comma 3, del D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni, anche le prestazioni richieste dall'Azienda, ad integrazione delle attività istituzionali, ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa delle aziende territoriali, sulla base di accordi economici con le stesse.

Rientra nel regime libero-professionale, l'attività di certificazione medico-legale (prevista nell'art. 55 comma 3) resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici sempreché sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

Le discipline che non hanno possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria sono indicate in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Il Direttore Generale può richiedere ai propri Dirigenti, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma 12, del D.lgs n. 124/98, quale integrazione delle attività istituzionale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del CCNL 8.6.2000, l'effettuazione di prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria, allo scopo di ridurre le liste di attesa, concordando i volumi di attività libero-professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia. Per tali attività valgono le regole dettate per la dirigenza medica e veterinaria con DGR n. 480 del 13.3.2012, per la dirigenza sanitaria con DGR n. 487 del 13.3.2012 e per il personale di comparto con DGR n.486 del 13.3.2012.

Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del collegio di direzione e sentita la Commissione Paritetica aziendale:

- programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strumentali che ne consentano la riduzione;
- assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
- assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'azienda;
- autorizza, qualora ricorrano le condizioni, lo svolgimento da parte dei Dirigenti di attività libero professionali per conto dell'azienda tenendo conto dell'apporto dato dal singolo Dirigente all'attività istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa;
- individua nell'ambito della contrattazione aziendale specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

Art 4 Prestazioni escluse

Non sono riconducibili alla libera professione le prestazioni rese in pronto soccorso e emergenza, nei servizi di terapia intensiva e sub intensiva, nei servizi di trapianto e di dialisi e in attività analoghe, le prestazioni ad altissima specializzazione ad elevato rischio e con alti costi di gestione, nelle divisioni di recupero e rieducazione funzionale eccetto, per quest'ultima, il caso di patologia disabilitante cronica o stabilizzata non in fase di riacutizzazione, su espressa richiesta del paziente. Di conseguenza, rimangono esclusi dal regime di ricovero in ALPI i ricoveri in condizioni di emergenza-urgenza, neonatologia, malattie infettive e diffuse.

Non sono riconducibili alla libera professione le Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) svolte dai Dirigenti Medici con rapporto esclusivo, che potranno essere gestite dalla Area Gestione Finanziaria dell'Azienda, stornando sull'importo delle fatture da emettere una quota fissa di € 10,00 per la copertura dei costi amministrativi, nonché la somma necessaria alla copertura dei costi IRAP attualmente stabiliti all'8.5%.

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario risultino economicamente negative per l'Azienda o che, in base a valutazioni della Direzione Generale, da notificarsi all'interessato e alle organizzazioni sindacali, si pongano in contrasto con gli interessi dell'Azienda o che si configurino come prestazioni concorrenziali con quelle istituzionalmente esplicitate dall'Azienda.

Non sono erogabili, infine, le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.

Le seguenti attività, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti od indennità, non rientrano fra le attività libero-professionali e non sono, pertanto, disciplinate dal presente regolamento, sebbene debbano essere autorizzate dall'azienda o ad essa comunicate a norma dell'art. 60 dei contratti collettivi nazionale di lavoro 8 giugno 2000, dell'art. 13 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27 marzo 2000, dell'art. 53 del decreto del Presidente della repubblica n. 165/2001 e dell'art. 7 novies della legge n. 43/2005:

Attività non rientranti nella libera professione intra-muraria	Competenza azienda
Docenza corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione	autorizzazione
Collaborazione a riviste e periodici scientifici o professionali	autorizzazione
Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi	autorizzazione
Partecipazione a comitati scientifici o commissioni presso enti pubblici e ministeri	autorizzazione
Incarichi in organismi della propria categoria professionale o sindacale, non in veste di dirigente, che non comportino il collocamento in aspettativa	autorizzazione
Attività professionale gratuita per organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro, organizzazioni e associazioni di volontariato	comunicazione
Utilizzazione economica di proprie opere dell'ingegno o invenzioni industriali	comunicazione
Consulenze tecniche d'ufficio per nomina del tribunale	comunicazione

Art 5

Accesso e prenotazione delle prestazioni libero-professionali. Informazione agli utenti paganti

Tutta l'attività libero professionale è soggetta a prenotazione effettuata tramite i Centri di prenotazione abilitati presso ciascuna struttura dell'Azienda. Le liste d'attesa sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del direttore medico di presidio, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'art.3, c.8, della legge 23 dicembre 1994, n° 724.

L'utente o chi ne ha la rappresentanza sceglie il dirigente o l'équipe cui intende rivolgersi e, su indicazione di questi, l'ufficio addetto prenota la prestazione e riscuote la tariffa stabilita.

Con la prenotazione l'utente accetta le tariffe fissate per lo scopo dall'Azienda che ha l'obbligo di portarle a conoscenza del richiedente.

L'Azienda rende pubblico il **Tariffario Libero Professionale** e, per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, attiva un adeguato sistema di informazione, anche nel sito web aziendale, concernente:

A) In regime ambulatoriale:

- i nominativi dei medici che esercitano l'attività libero professionale intra-muraria;
- gli orari dei singoli specialisti per l'attività libero professionale;
- gli importi delle tariffe delle prestazioni offerte;
- le modalità e il luogo di pagamento.

B) In regime di ricovero o di day service:

- importo delle tariffe delle prestazioni offerte;
- modalità e luogo di pagamento;
- importo aggiuntivo dei servizi alberghieri se l'utente usufruisca anche della camera a pagamento.

All'accettazione della prenotazione o comunque il giorno stesso del ricovero il richiedente deve provvedere al versamento di una somma pari al 50% dei presunti costi del ricovero, quale anticipazione sulla somma complessivamente dovuta all'atto della dimissione.

L'anticipazione per i ricoveri che non comportano l'intervento chirurgico viene calcolata sulla presunta prognosi, salvo conguaglio.

Il pagamento a saldo deve essere regolato all'atto della dimissione e comunque entro otto giorni dalla data della stessa, mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato all'azienda o presso una cassa dell'Azienda. Decorso il termine l'azienda ha facoltà di avviare l'azione di rivalsa con spese a carico dell'inadempiente, restando comunque esonerata, fino al soddisfo, da qualsiasi obbligo nei confronti dei dirigenti sanitari che hanno effettuato le prestazioni.

Le visite e le prestazioni ambulatoriali sono pagate all'atto della prenotazione e comunque prima che siano effettuate.

Art 6

Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria e attività istituzionale

L'attività svolta in regime di libera professione intra-muraria, a norma dell'art.1 della legge n.120/2007 deve essere programmata in modo da risultare non superiore ai volumi di prestazioni eseguite nell'orario di lavoro, per cui l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per compiti istituzionali e, a norma della legge 189/2012 un impegno pari all'orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione del principio alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine l'azienda predispose un piano concernente, per ciascuna unità operativa, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intra-muraria.

I criteri da osservare al fine di assicurare il suddetto equilibrio sono così definiti:

a) Quale parametro di riferimento di carattere generale (sia in termini temporali che quantitativi) devono essere tenuti presente i volumi complessivi di prestazioni per unità operativa, già negoziati in sede di definizione annuale del budget con i dirigenti responsabili delle équipes interessate relativamente alle attività istituzionali da assicurare con le risorse assegnate. I ricoveri e le attività ambulatoriali in libera professione devono essere aggiuntivi rispetto al budget di attività di degenza ordinaria fissata annualmente.

b) Tutte le tipologie di prestazioni rese in libera professione devono essere garantite anche in regime di lavoro istituzionale, da ciascun dirigente sanitario.

c) Ai fini della comparazione tra volumi di attività in regime di servizio sanitario nazionale e in regime di libera professione le prestazioni istituzionali sono valorizzate in base ai vigenti tariffari nazionali, eventualmente adattati a livello regionale (tariffa DRG, nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, altri tariffari vigenti).

I piani sono resi pubblici con avviso della loro consultabilità da chiunque ne abbia interesse presso la direzione sanitaria. I piani allegati ai documenti di budget e il loro rendiconto sono anche comunicati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle organizzazioni sindacali accreditate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'autorizzazione all'attività libero professionale intra-muraria dovrà essere sospesa o revocata dalla direzione generale quando si verificano gravi scostamenti quali-quantitativi rispetto al piano di attività istituzionale dell'unità operativa, sulla base dell'attività di monitoraggio dell'organismo di promozione e verifica di cui all'art. 7.

Art 7

Organismo di promozione e verifica

La gestione e la sorveglianza sull'attività, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al direttore sanitario.

Un "Organismo di verifica" istituito presso la direzione sanitaria aziendale, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000 monitora bimestralmente i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale, salvo quelle urgenti differibili che devono essere erogate entro e non oltre 72 ore dalla richiesta, e dell'equilibrio tra volumi di prestazioni in libera professione e prestazioni istituzionali. Il referto bimestrale dell'organismo, qualora sia registrato uno scostamento negativo delle attività istituzionali rispetto agli obiettivi di budget, determina la riduzione percentuale di attività libero professionale consentita all'équipe interessata. I referti saranno anche utilizzati per tutte le iniziative di promozione allo scopo di offrire prestazioni in aggiunta ai servizi istituzionali per rafforzare la capacità competitiva in nicchie di mercato sanitario non comprese nei LEA ed avvantaggiarsi nelle attività istituzionali dalla domanda indotta dalla libera professione.

L'organismo può proporre al Direttore Generale provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione dell'ALPI e del suo regolamento;

L'organismo può esprimere parere preventivo al Direttore Generale in merito alla irrogazione di eventuali sanzioni agli operatori sanitari, in merito all'ALPI;

L'Organismo controlla, in generale, che l'attività libero professionale intra-muraria si svolga in conformità alla legge, ai contratti collettivi e al presente regolamento, compresa la gestione degli spazi, delle attrezzature e degli orari impegnati per la libera professione, allo scopo di evitare e correggere in caso di necessità ogni interferenza negativa con le attività istituzionali.

L'Organismo si esprime anche sulle deroghe richieste dai dirigenti al criterio di rotazione per l'impiego del personale di supporto all'attività libero professionale.

La direzione sanitaria, sulla scorta dei referti dell'Organismo, verifica con cadenza semestrale la corretta applicazione del presente regolamento e il flusso della domanda e dell'offerta assistenziale in libera professione allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività stessa ed il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

Il personale sanitario dirigente e quello di supporto addetto all'erogazione delle prestazioni libero-professionali autorizzate è rigorosamente tenuto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei protocolli per l'effettuazione delle prestazioni, la cui inosservanza, reiterata nonostante due diffide, comporta la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività concordate e ogni altra più grave sanzione prevista dall'ordinamento per la violazione dei doveri connessi al rapporto di lavoro.

L'Organismo è costituito, giusta le linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale 19/10/2015 n.1842, da:

- Il direttore sanitario o un dirigente medico suo delegato, della disciplina "direzione medica di presidio ospedaliero", con funzioni di coordinatore, quale responsabile sanitario dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;
- Il direttore amministrativo o un dirigente amministrativo suo delegato, quale responsabile amministrativo dell'attività libero-professionale;
- Il direttore dell'Area Gestione del Personale, o un suo delegato;
- Il direttore dell'Ufficio controllo di gestione;
- Cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria non medica, designati con le modalità indicate nelle richiamate linee guida tra i dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo, quattro per l'area medica e uno per l'area sanitaria non medica.
- Un rappresentante della Rappresentanza Sindacale Unitaria, per la trattazione delle questioni inerenti il personale non dirigente che svolge lavoro di supporto diretto e indiretto per l'attività libero professionale.

Art 8

Modalità organizzative della libera professione

L'attività libero professionale è svolta di norma al di fuori del normale orario di lavoro, in orari predefiniti ed autorizzati dal direttore generale, che non intralcino l'attività istituzionale. Le sale operatorie sono messe a disposizione per gli interventi chirurgici in libera professione nella giornata di sabato, salvo deroghe autorizzate dalla direzione medica di presidio per specifiche esigenze che non interferiscano con l'attività istituzionale.

Tali orari sono diversi da quelli stabiliti per le attività istituzionali dell'unità operativa/servizio di appartenenza inclusa la pronta disponibilità, sia sostitutiva e sia integrativa delle guardie. Al fine delle opportune verifiche, l'orario svolto dal personale interessato per l'attività libero professionale è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato (timbratura in entrata e in uscita) a norma dell'art. 22, c. 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Gli orari in questione sono mensilmente decurtati in sede di controllo delle presenze, prima del calcolo del normale debito orario o di prestazioni di lavoro straordinario.

Qualora per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in numero di prestazioni effettuate, determinato con riferimento ai tempari delle società scientifiche nazionali ed internazionali, o attraverso il rapporto tra fatturato dell'attività istituzionale e fatturato dell'attività libero professionale.

In particolare per l'attività libero professionale intra-muraria in costanza di ricovero si procede a quantificare il debito orario da restituire prefissando la tempistica dei diversi interventi.

Il personale medico e non medico facente parte di un'equipe che svolge attività libero professionale in regime di ricovero o di diagnostica strumentale o di laboratorio, anche se personalmente non aderisce all'istituto della libera professione, è tenuto all'attività diagnostica e assistenziale dei pazienti paganti nei limiti del normale orario di lavoro personale.

L'Azienda individua, sulla base dei criteri di volontarietà e dell'idonea qualificazione, il personale di supporto specifico alle singole attività libero professionali qualora sia necessaria la programmazione di risorse orarie aggiuntive per il supporto a tali attività.

La scelta del personale di supporto viene operata dal dirigente che svolge l'attività libero professionale che lo individua prioritariamente tra il personale dipendente che ha espresso la propria disponibilità, appartenente al servizio in cui il dirigente o l'equipe svolgono l'attività libero professionale. La scelta deve essere effettuata secondo criteri di rotazione, al fine di garantire un'equa partecipazione del personale alle attività. Sono escluse, dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale. Annualmente la Direzione Sanitaria predispone specifico avviso per il personale interessato che inoltra alla stessa una dichiarazione di disponibilità. La Direzione ove non sussistano motivi ostativi, inserisce il nominativo in apposito elenco che è portato a conoscenza di tutti i dirigenti che esercitano attività libero professionale. Il dipendente perde il diritto dell'ALPI in caso di n. 3 assenze ingiustificate. Il fabbisogno di personale di supporto è uguale, quantitativamente e professionalmente, a quello normalmente utilizzato per le medesime attività in regime di servizio sanitario nazionale. La rinuncia alla suddetta attività potrà essere effettuata trimestralmente da parte dell'interessato o per causa di forza maggiore a insindacabile giudizio della Direzione di competenza ovvero dal Direttore Sanitario coordinatore dell'attività ALPI.

Sono considerate personale di supporto indiretto le figure professionali del comparto del ruolo tecnico amministrativo e professionale che partecipa in maniera indiretta all'attività libero professionale. La partecipazione è volontaria e viene svolta fuori dall'orario di servizio. Il personale interessato inoltra una dichiarazione di disponibilità al Direttore Sanitario Coordinatore della Attività ALPI per il nulla osta.

La quota della tariffa spettante al personale di supporto alla libera professione per le prestazioni al di fuori del normale orario di servizio è definita al 10%.

Il personale dipendente è comunque tenuto a svolgere attività di supporto nell'ambito del debito orario contrattualmente dovuto, e senza diritto a compensi aggiuntivi, in quanto l'attività libero professionale è assimilata all'attività istituzionale, ancorché non abbia dichiarato la propria disponibilità.

Non è consentito svolgere attività libero professionale nei giorni di riposo settimanale, durante i congedi per ferie e per malattia, nei giorni e ore di turno in pronta disponibilità, durante le assenze per gravidanza e puerperio e nei giorni in cui il dirigente si astenga dal lavoro per sciopero.

Art 9

Modalità autorizzative generali dell'attività libero professionale

L'attività è autorizzata dal direttore generale dell'azienda su richiesta scritta del professionista interessato o dell'equipe, inoltrata per il tramite della direzione sanitaria che curerà gli aspetti istruttori.

Nella richiesta dovranno essere indicate:

- la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
- il volume preventivato di prestazioni;
- la sede e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
- l'eventuale utilizzo di strumentazione ed apparecchiature, e dell'eventuale materiale di consumo ad esse connesso e di quello sanitario necessario alla prestazione;
- il compenso libero-professionale proposto secondo le diverse tipologie di prestazione;
- l'impegno a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per l'attività libero professionale (in caso di prestazioni libero-professionali non effettuate in orari diversi da quelle istituzionali).

Qualora l'attività libero professionale debba svolgersi attraverso servizi ove si esercitano prestazioni strumentali e di laboratorio, dovranno essere fornite le seguenti ulteriori precisazioni:

- che le attività libero-professionali sono distinte dalla rimanente attività istituzionale; e ciò fornendo le relative proposte orarie;
- che le medesime attività non comportano riduzioni o limitazioni dell'attività istituzionale.

Il direttore generale autorizza le richieste che siano ammissibili secondo il presente regolamento. L'autorizzazione dovrà comunque precisare, anche sulla base delle indicazioni, se necessarie, dei competenti servizi relativamente a particolari condizioni organizzative, i seguenti elementi essenziali:

- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessarie;
- le modalità organizzative delle attività, anche in relazione alla dotazione di personale di supporto;
- le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attività libero professionale.

Art 10

Incompatibilità e correlate attività di vigilanza e ispezione.

Il procedimento per l'esercizio dell'opzione e l'istruttoria delle autorizzazioni rientra nella competenza della Direzione Sanitaria, che assumerà ogni iniziativa per la corretta gestione in via generale dell'istituto, compresi l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi del personale in rapporto all'opzione effettuata per l'esercizio dell'attività libero professionale intra-muraria.

Il procedimento ordinario in materia di incompatibilità di cui all'art.1, comma 5, legge n° 662/1996 rientra nella competenza del direttore generale, su conforme istruttoria dell'Area del personale.

A cura del direttore di struttura complessa o del responsabile di struttura semplice dipartimentale dovranno essere altresì disposti, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione, nonché in momenti successivi ai fini di verifica e di controllo, adeguati interventi periodici infra annuali intesi all'accertamento dell'insussistenza, in applicazione delle vigenti disposizioni, di un "contrasto di interessi" tra l'attività libero professionale esercitata dai dirigenti della struttura stessa e l'attività istituzionale, con l'obbligo di relazione al Direttore Generale. I controlli per i direttori di struttura complessa e per i responsabili di struttura semplice dipartimentale sono esercitati dal dirigente medico di presidio.

Il personale sanitario dirigente è comunque tenuto a comunicare all'Azienda le attività di lavoro, anche gratuite, svolte fuori del rapporto di pubblico impiego.

Art 11 Attività di consulenza

L'attività di consulenza è riservata ai dirigenti sanitari che abbiano optato per l'attività libero professionale intra-muraria e può essere svolta:

- a) nei servizi sanitari di altra azienda sanitaria pubblica o in ospedali ecclesiastici equiparati,
- b) nei servizi sanitari di altre istituzioni ed enti pubblici;
- c) in aziende private che non svolgono attività sanitarie e che non siano sottoposte a vigilanza e ispezione a norma dell'articolo 4;
- d) in strutture sanitarie private non accreditate.

Presupposto per effettuare consulenze è che l'Azienda sanitaria abbia stipulato appositi accordi con i soggetti destinatari della consulenza stessa. Le consulenze richieste da strutture sanitarie private non accreditate sono ammesse soltanto se occasionali e non continuative, in modo che non possa configurarsi attività intramoenia allargata.

Se la consulenza è effettuata dal dirigente nell'orario del lavoro istituzionale non dà diritto a remunerazione aggiuntiva, salvo il rimborso delle spese documentate. Se la consulenza è svolta oltre l'orario di lavoro istituzionale è a tutti gli effetti attività libero professionale, come tale soggetta alla disciplina giuridica e ai limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

La consulenza svolta in regime di libera professione è assimilata, ai soli fini fiscali, al lavoro dipendente.

Restano fermi i principi di fungibilità e di rotazione dei dirigenti nelle attività di consulenza, nonché di compatibilità della consulenza con i fini istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 62 del contratto collettivo di lavoro della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000 l'attività di consulenza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

Gli accordi di cui al precedente comma 2, stabiliscono la durata, i contenuti, le modalità, il corrispettivo economico, i soggetti e ogni altro elemento occorrente per la definizione della consulenza.

Dal momento che la certificazione medico-legale resa per conto dell'INAIL per infortuni sul lavoro e per tecnopatie rientra nell'attività di consulenza e che l'importo pagato dall'INAIL remunera prioritariamente i costi generali dell'azienda, compresa l'IRAP sulla quota spettante al medico, e poiché le prestazioni medico legali per l'INAIL sono necessariamente svolte nei turni ordinari di lavoro, i medici hanno diritto al compenso soltanto prolungando l'orario di lavoro. Il prolungamento è calcolato mensilmente rapportando l'importo dei compensi spettanti alla retribuzione oraria ordinaria prevista per il medico dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La percentuale del compenso spettante al sanitario per l'attività di consulenza è determinata dall'Azienda in conformità dei criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. con gli stessi criteri utilizzati per l'attività libero-professionale.

L'Azienda è tenuta ad autorizzare le consulenze previste da specifiche disposizioni normative, se richieste nominativamente da Enti ed Autorità pubbliche.

Art 12 Consulti

I consulti a favore di singoli utenti sono consentiti se richiesti espressamente dal medico curante dell'utente o dai medici della struttura pubblica o privata da cui l'utente sia assistito, in relazione alla particolarità delle prestazioni richieste, al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con l'assistito.

Il sanitario può effettuare il consulto anche senza preventiva autorizzazione, salvo l'obbligo di fornire entro il giorno successivo ogni elemento idoneo all'individuazione del consulto alla direzione operativa di appartenenza. Il consulto è ammesso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e deve essere in ogni caso effettuato oltre l'orario di lavoro istituzionale.

L'onorario del medico, la tariffa comprensiva di costi e altri corrispettivi per l'azienda, le modalità di pagamento e la prenotazione del consulto, sono determinate con le medesime modalità delle attività in intramoenia.

Art 13 Responsabilità ed assicurazione

Il personale dirigente (medici e laureati non medici) ai fini della responsabilità connessa all'esercizio della libera professione intra-muraria si avvale della copertura assicurativa posta in essere dall'Azienda ai sensi degli articoli 24 dei contratti collettivi 8 febbraio 2000 dell'area dirigenziale medica e dirigenziale non medica e successivi rinnovi e modificazioni. Il costo relativo alle coperture assicurative di cui al presente articolo sarà calcolato e inserito in tariffa.

Per il personale di cui all'art. 8, comma 2, decreto ministeriale 28 febbraio 1997 (personale di supporto) l'azienda estenderà la copertura assicurativa in atto per l'attività istituzionale.

Art. 14 Locali

L'attività libero-professionale è svolta, in giorni ed orari prestabiliti, negli spazi e con le attrezzature disponibili per le attività istituzionali.

L'utilizzazione degli spazi ambulatoriali ospedalieri assegnati alla libera professione intra-muraria è stabilito nella fascia oraria 8.00 - 20.00 di ogni giorno feriale, articolando gli orari con criterio compatibile con il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 15 Tariffe e relative ripartizioni.

E' stato disposto, dalla Deliberazione G.R. n.° 1226 del 12/06/2012 l'aumento della quota percentuale delle tariffe a favore dell'Azienda per la copertura dei costi di gestione pari al 30% (IRAP), là dove è necessario, diminuendo di una pari percentuale la quota destinata al personale coinvolto nell'ALPI.

E' stato disposto, come previsto dall'art. 2 lettera c) del D.Lgs n.° 158 del 13/09/2012, di trattenere una

ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5%, dal compenso del libero professionista, vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

La tariffa deve essere comunque remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda, compresi oneri sociali ed imposte, nel rispetto del principio che l'attività libero professionale intra-muraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda a discapito delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale è obbligato ad erogare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Le tariffe non possono essere inferiori al minimo previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente per le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La tariffa deve evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto diretto ed indiretto, le quote perequative per il personale che non può svolgere attività libero professionale individuato dalla contrattazione aziendale integrativa, i costi, da rimborsare all'azienda, per oneri previdenziali, i materiali di consumo, l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per oneri fiscali e generali di esercizio.

I proventi dell'attività libero professionale intra-moenia formano oggetto di una contabilità separata, disciplinata dalle apposite disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento che individuano l'ufficio competente nell'ambito dell'Area risorse finanziarie, le modalità e le fonti di acquisizione degli elementi della contabilità stessa, nonché i provvedimenti atti ad assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dall'art.3, commi 6 e 7, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Il personale non può riscuotere direttamente, a nessun titolo, l'importo delle tariffe. I proventi derivanti dall'attività libero professionale sono riscossi dagli uffici cassa dell'Azienda.

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 1:

TABELLA 1			
Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia costi
A	Onorario del professionista	definito d'intesa tra professionista e azienda	Costo variabile unitario
B	Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori del normale orario di servizio:% su onorario	Contrattazione integrativa	Costo variabile unitario
C	Quota % dell'onorario (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo da destinare alla perequazione del personale dirigenziale) [Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000]		Costo variabile unitario
D	Quota % dell'onorario (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo da destinare alla incentivazione del personale che collabora in maniera indiretta) [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] da destinare distintamente ai fondi incentivazione del comparto e della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale		Costo variabile unitario
E	Oneri previdenziali (personale B e D)		per legge
F	IRAP (A,B,C,D)	Costo variabile unitario	
Costi di produzione			
G	Materiale di consumo	stima o calcolo analitico	Costo variabile unitario
H	Spazi (ammortamento e manutenzione)	stima con riferimento ai volumi attesi e verifica trimestrale	Costi fissi diretti
I	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti
L	Servizi alberghieri e utenze		Costi fissi diretti
Costi generali di esercizio			
M	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)	stima con riferimento ai volumi complessivi	Costi fissi comuni
N	Trattenuta pari al 5% dal compenso del libero professionista	D.L.gs n° 158 del 13/9/2012 art. 2 lett. C	Costi fissi diretti

Le quote di perequazione di cui alla lettera < C > della tabella 1 afferiscono ad un fondo unico per i

dirigenti con rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale e per i professori e ricercatori universitari con rapporto di lavoro con l'università.

Gli onorari e gli altri compensi nominativamente spettanti ai professori e ricercatori universitari, calcolati dall'azienda ospedaliera in conformità al presente regolamento, sono accreditati all'università che provvede al pagamento.

Le tariffe per le prestazioni in ricovero ordinario o day hospital o day surgery sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 2:

TABELLA 2				
Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia costi	
A	Onorario del singolo professionista o dell'équipe medica ripartito tra i componenti con le modalità indicate dall'équipe stessa	definito d'intesa tra professionista e azienda	Costo variabile unitario	
B	Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori del normale orario di servizio: % su onorario primo operatore dell'équipe	contrattazione integrativa	Costo variabile unitario	
C	Quota % dell'onorario complessivo dell'équipe (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda), per fondo da destinare alla perequazione del personale dirigenziale medico e sanitario) [Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000]		Costo variabile unitario	
D	Quota % dell'onorario complessivo dell'équipe (della massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda), per fondo da destinare alla incentivazione del personale che collabora in maniera indiretta [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] da destinare distintamente ai fondi incentivazione del comparto e della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale		Costo variabile unitario	
E	Oneri previdenziali (personale B e D)	per legge	Costo variabile unitario	
F	IRAP (A,B,C,D)		Costo variabile unitario	
Costi di produzione				
G	Materiale protesico (se non ricompreso nel drg)	costo aziendale	Costo variabile unitario	
H	Farmaci e altro materiale di consumo	A CARICO CLIENTE: 50% della tariffa massima per DRG o del relativo Day Service; A CARICO REGIONE: 50% tariffa regionale per DRG o del relativo day service,	Costo variabile unitario	
I	Spazi (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti	
L	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti	
M	Servizi alberghieri standard e utenze		Costo variabile unitario	
N	Servizi diagnostico-terapeutici (se non erogati come prestazioni in libera professione)		Costo variabile unitario	
O	Assistenza infermieristica e sociosanitaria in degenza		Costi fissi diretti	
Costi generali di esercizio				
P	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)			Costi fissi comuni
Q	Trattenuta pari al 5% dal compenso del libero professionista	D.L.gs n° 138 del 13/9/2012 art. 2 lett. C	Costi fissi diretti	

Le quote di perequazione di cui alla lettera < C > della tabella 2. afferiscono ad un fondo unico per i dirigenti con rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale e per i professori e ricercatori universitari con rapporto di lavoro con l'università.

Gli onorari e gli altri compensi nominativamente spettanti ai professori e ricercatori universitari, calcolati dall'azienda ospedaliera in conformità al presente regolamento, sono accreditati all'università che provvede al pagamento.

In caso di prestazioni rese in regime di Day Service, tra i costi di produzione la voce 50% del DRG viene sostituita dalla valorizzazione del 50% del relativo Day Service.

Le tariffe, come sopra determinate, non comprendono i compensi dovuti per le seguenti ulteriori prestazioni erogabili su richiesta dell'assistito:

1	Prestazioni sanitarie aggiuntive (consulti etc.)	tariffa libero professionale	Costo variabile unitario
2	Camera a pagamento e servizi alberghieri aggiuntivi	prezzo definito dall'azienda	Costo variabile unitario

Art 16

Criteria per la ripartizione del fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline dirigenziali mediche o dirigenziali sanitarie non mediche.

I fondi aziendali rivenienti dall'accantonamento della quota percentuale, stabilita in contrattazione integrativa, della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda, (art. 57, punto 2, lett. 1 dei vigenti contratti collettivi della dirigenza medica e sanitaria non medica) destinato alla perequazione delle discipline mediche e sanitarie non mediche, come individuate in contrattazione integrativa, che non abbiano possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria, vengono ridistribuiti previa contrattazione integrativa aziendale.

Art 17

Quota incentivante destinata dall'Azienda a favore del personale che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intra- muraria (d.m. 31 luglio 1997)

Una quota della tariffa, da individuare in sede di contrattazione aziendale, calcolata sull'onorario del singolo professionista o dell'équipe, e quindi al netto dei costi aziendali da rimborsare con le specifiche voci della tariffa, va a costituire un fondo destinato dall'Azienda per gli incentivi a favore del personale che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intra-muraria e che viene individuato dalla Direzione Sanitaria.

Tale fondo è destinato, con le percentuali definite in sede di contrattazione integrativa ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato e dell'incentivazione della produttività rispettivamente della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale (c.3 art.57 c.c.n.l. 8 giugno 2000) e del comparto.

Il personale del comparto dei ruoli diversi da quello sanitario, non coinvolto istituzionalmente nell'attività legata all'ALPI, che collabori per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale fuori dall'orario di lavoro, previa valutazione da parte del Direttore Sanitario, può accedere ad un fondo (tra 1% e/o 2% massimo degli onorari riconosciuti ai professionisti che svolgono direttamente tale attività) da definirsi in sede di contrattazione aziendale. Ad essi va riconosciuta, per l'attività di supporto resa, una remunerazione oraria, per un importo unitario massimo pari al valore delle prestazioni di cui all'art. 14, comma 6, del CCNL 31/11/2005 primo biennio economico e di cui all'Accordo sulle prestazioni aggiuntive recepito dalla Giunta Regionale con DGR n.486/2012.

I dirigenti dei ruoli PTA, che non si occupino per motivi istituzionali e che non abbiano nelle loro competenze istituzionali la gestione ed il controllo dell'ALPI, e che collaborino in maniera concreta e specifica alla realizzazione dell'attività libero-professionale, accedono al medesimo fondo su specificato e possono essere destinatari di compensi non superiori al 50% del compenso medio annuo dei Dirigenti Sanitari che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Art 18

Aspetti fiscali, previdenziali e contabili.

Il trattamento economico per l'attività libero professionale intra-muraria è corrisposto con le stesse modalità del restante trattamento economico.

I compensi percepiti dal personale dirigenziale medico o dirigente sanitario non medico per attività libero professionale intramuraria, sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in base all'art. 47, comma 1, lettera e) del Testo unico delle imposte sul reddito. (In tal senso ha chiarito il

Ministero delle Finanze con circolare n. 69/E del 25.3.1999 in G.U. n. 80 del 7.04.1999).

I soggetti che svolgono attività libero professionale intra-muraria ed i cui proventi, come sopra chiarito, sono inquadrati tra quelli assimilati ai redditi da lavoro dipendente non sono assoggettati all'obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, né di procedere all'istituzione delle relative scritture contabili obbligatorie.

I proventi derivanti dall'attività libero professionale intra-muraria, come espressamente precisato nella circolare del 28 settembre 2001 n. 83 dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle Finanze, non concorrono a formare la base imponibile IRES in quanto anche per detta attività opera la decommercializzazione prevista dall'art. 88, comma 2, lett. b) del Testo unico delle imposte sul reddito per le altre attività delle Aziende sanitarie.

Tutti i proventi relativi all'attività libero professionale sono assoggettati ad IRAP nella misura indicata dall'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

-I compensi spettanti al personale di supporto diretto e quelli rivenienti dalla suddivisione del fondo del personale che non partecipa direttamente all'effettuazione della prestazione di cui al precedente art. 17, sono considerati come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati, non soltanto all'IRAP ma anche alla contribuzione previdenziale.

Ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi dell'attività libero professionale intra-muraria formano oggetto di una contabilità separata tenuta da apposito ufficio presso l'Area risorse finanziarie con gli stessi criteri previsti per la tenuta della contabilità generale dell'Azienda. A tale ufficio afferiscono da parte delle casse dei singoli presidi con cadenza mensile tutti i report relativi ai proventi incassati per attività libero professionale, distinti per professionista e tipologia di prestazione.

La liquidazione dei proventi è disposta con cadenza mensile. Al professionista è inviato prospetto delle prestazioni liquidate con l'indicazione della data prevista del pagamento.

Qualora la contabilità separata delle attività di libera professione presentasse una perdita, anche per un singolo professionista, il direttore dell'Area amministrazione e finanza è tenuto ad informarne tempestivamente il direttore generale, che, ai sensi dell'art.7 della citata L. 724/1994, assumerà gli opportuni provvedimenti, procedendo se necessario all'adeguamento delle tariffe, fino alla sospensione dell'autorizzazione per l'erogazione della/e prestazioni libero-professionali che determinano la perdita della specifica gestione.

Art 19 Altre disposizioni

E' ammesso il passaggio dal ricovero in corsia a quello in "camera a pagamento" per il solo maggior comfort alberghiero e viceversa. Gli oneri o gli sgravi relativi decorrono dalla data di accettazione, da parte dell'Azienda, della richiesta.

L'utilizzazione della "camera a pagamento" per il solo maggior comfort alberghiero, ove disponibile, non attiva in alcun modo il regime del ricovero libero-professionale. A carico del paziente, in tal caso, deve essere applicata solamente la differenza retta o supplemento, quale prevista dall'apposito tariffario allegato alla domanda da sottoscrivere preventivamente.

Le "camere a pagamento", anche se individuate come tali, restano sempre a disposizione dei reparti interessati, i quali, previa comunicazione alla direzione sanitaria e in caso di documentata necessità e gravità clinica, possono temporaneamente utilizzarle per i ricoverati di corsia.

Ai medici che effettuano prestazioni in libera professione è vietato l'uso del ricettario del servizio sanitario nazionale per prescrivere farmaci, accertamenti diagnostici e ricoveri ospedalieri.

Art 20
Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento è comunicato alla Regione Puglia ed è pubblicato per 15 giorni all'albo dell'Azienda.

Il regolamento è inviato a tutti i dirigenti delle direzioni operative di questa Azienda per l'esecuzione ed è altresì depositato presso la direzione medica di presidio per essere consultato da chiunque ne abbia interesse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che regolano la materia.

Il regolamento entra in vigore il 1° giorno del secondo mese successivo alla data di approvazione del regolamento con deliberazione del direttore generale. La prima verifica della sua applicazione è effettuata con le Organizzazioni sindacali e con il Collegio di direzione entro sei mesi e successivamente con cadenza annuale, salvo l'intervento a scadenza più ravvicinata di nuove disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali in materia.

Seguono allegati 1/ 2a/ 2b/ 3 .

ALLEGATO N. 1: INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA:

ALLEGATO N. 2/a – MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI.

Al sig. Direttore Generale
IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"
CASTELLANA GROTTA BA

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali.

Il sottoscritto dott. _____, disciplina _____,
In servizio presso l'unità operativa _____ della direzione operativa _____.

Con la posizione funzionale di dirigente _____, titolare di incarico di _____, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato

Chiede

Di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale, compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro:

- negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione;
- nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di proprietà di codesta Amministrazione

e con il supporto del seguente personale _____

Il sottoscritto intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____
- prestazione _____, onorario € _____ quantità stimata _____

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramuraria.

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento (e relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità, approvato dal Direttore Generale con atto n. _____ del _____, con particolare riferimento agli articoli 6 (*Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria ed attività istituzionale*) e 15 (*Tariffe e relative ripartizioni*).

Con osservanza

Data _____

Firma _____

ALLEGATO N. 2/b – MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESTAZIONI IN COSTANZA DI RICOVERO

Al sig. Direttore Generale
IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"
CASTELLANA GROTTI BA

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l'effettuazione di prestazioni di ricovero.

Il sottoscritto dott. _____, disciplina _____, in servizio presso l'unità _____ operativa _____ di _____

titolare di incarico _____, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato, chiede di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale medica e/o chirurgica in costanza di ricovero, individualmente/ in equipe con i dottori _____ compatibilmente con le attività istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione presso la propria unità operativa, nei giorni e negli orari di seguito indicati in via del tutto indicativa:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

con l'utilizzo della strumentazione di proprietà di codesta Amministrazione, con il supporto del seguente personale

_____ e con l'utilizzo (per l'attività chirurgica) della sala operatoria e relativa équipe.

Il sottoscritto/l'équipe intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, con il compenso professionale accanto a ciascuna proposto:

- prestazione (elencare drg),
- onorario primo operatore € _____
- onorario secondo operatore € _____
- onorario terzo operatore € _____
- onorario anestesista € _____

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia.

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento (e relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità, approvato dal Direttore Generale con atto n. _____ del _____, con particolare riferimento agli articoli 6 (*Rapporto quantitativo tra libera professione intra-muraria ed attività istituzionale*) e 15 (*Tariffe e relative ripartizioni*).

Con osservanza

Data _____

Firma _____

ALLEGATO N. 3 – MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Al dott.

**IRCCS "SAVERIO DE BELLIS"
CASTELLANA GROTTA**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria n. _____ anno _____

Il Direttore Generale

Sulla conforme istruttoria della direzione sanitaria e dell'area di gestione del personale, per quanto di rispettiva competenza,

Vista l'istanza del prof./dott. _____ in data _____, pervenuta all'azienda il _____, protocollo n. _____, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nella disciplina di _____, da effettuarsi presso _____;

Accertato che la domanda del dott. _____ è conforme al regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria,

autorizza

Il prof./dott. _____ all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, in orari diversi da quelli di servizio, ivi compresi i turni di pronta disponibilità, e nei giorni di effettiva presenza, secondo il seguente calendario, nei giorni di effettiva presenza, esclusi quelli in cui siano comandati turni di pronta disponibilità:

Giorno	dalle ore	alle ore
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

Il prof./dott. _____ è autorizzato ad utilizzare le seguenti apparecchiature:

-

ed il seguente personale di supporto diretto:

per erogare le prestazioni di libera professione di cui alle **allegate schede**, che espongono **dettagliatamente** le correlate tariffe inclusive dell'onorario al professionista (o all'équipe), delle quote di partecipazione del personale di supporto diretto e indiretto, delle quote di perequazione previste dai ccnl per i dirigenti medici (o, sanitari non medici), dei costi e dell'utile aziendale.

L'attività libero professionale è sottoposta alle condizioni e ai controlli previsti dal regolamento vigente, che il prof./dott. _____ dichiara di conoscere e di accettare.

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

